

REGOLAMENTO

DELLA

COMMISSIONE NAZIONALE ATLETI



Comitato Italiano Paralimpico
Italian Paralympic Committee



Approvato dalla Giunta Nazionale del 17 aprile 2009
Modificato dalla Giunta Nazionale nella riunione del 04/03/2013

Art. 1 - Costituzione e definizione

Ai sensi di quanto disposto dall'IPC Handbook, Sezione 1, Capitolo 2.5.1 e dallo Statuto CIP art. 7 , commi 5, lettera P e lettera U, è costituita la Commissione Nazionale Atleti (CNA) presso il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), con le competenze individuate nel seguente art. 2.

Art. 2 - Competenze

La Commissione Nazionale Atleti ha il compito di contribuire alla diffusione dell'idea Paralimpica e di formulare proposte, suggerimenti e pareri agli organi del CIP al fine di adottare e applicare strategie e programmi, anche per la migliore attuazione delle direttive dell' I.P.C. e degli altri organismi internazionali competenti, con particolare riferimento alle tematiche relative agli atleti.

In particolare la Commissione Nazionale Atleti:

- a)** provvede alla raccolta e alla discussione delle informazioni e delle opinioni degli atleti con riferimento alle loro esigenze, aspirazioni e istanze relativamente alle problematiche connesse ai Giochi Paralimpici e ad altre competizioni internazionali e nazionali;
- b)** formula opinioni, proposte e pareri con riferimento agli argomenti di cui sopra e li pone all'attenzione dei competenti organi del CIP, affinché assicurati che i punti di vista e le istanze degli atleti vengano tenuti presenti nelle decisioni del CIP;
- c)** assicura il rispetto dei diritti degli atleti all'interno del Movimento Paralimpico Nazionale e Internazionale e formula raccomandazioni a tali effetti;
- d)** propone candidature per la nomina di rappresentanti degli atleti presso altre commissioni del CIP, presso l'IPC, l'EPC e gli altri organismi internazionali competenti assicurando in tal modo il rispetto dei punti di vista e delle istanze ed opinioni degli atleti;
- e)** organizza sottocommissioni e gruppi di lavoro aventi il compito di collegarsi con le Commissioni e con gli organi del CIP per l'organizzazione e la partecipazione ai Giochi Paralimpici e per altre competizioni di particolare rilevanza internazionale e nazionale, al fine di ottenere che l'organizzazione provveda al meglio alle esigenze degli atleti;
- f)** tiene contatti e si coordina con la Commissione Atleti del Coni, le Commissioni Atleti operanti presso le singole Federazioni Sportive Olimpiche e Paralimpiche e Discipline Associate Olimpiche e Paralimpiche, con le eventuali Commissioni Atleti presso le Organizzazioni Sportive Internazionali di disabilità, con il Consiglio degli atleti IPC e con altri organi e commissioni nazionali, europee ed internazionali che devono tenere in considerazione, tutelare e attuare i punti di vista e le istanze degli atleti paralimpici;
- g)** prospetta le proprie raccomandazioni e proposte presso il Consiglio Nazionale e la Giunta Nazionale del CIP per il tramite degli atleti eletti in tali organi;
- h)** esamina argomenti che sono di reciproco interesse per gli atleti e per il CIP individuati dalla Commissione stessa o proposti all'attenzione della Commissione dai competenti organi del CIP;

i) tiene contatti, si coordina e istituisce relazioni e collegamenti con i rappresentanti tecnici eletti in seno alla Giunta e al Consiglio Nazionale del CIP e i rappresentanti tecnici delle Federazioni Sportive Paralimpiche e Discipline Sportive Paralimpiche;

l) svolge attività di promozione, informazione e divulgazione sulle problematiche di particolare rilevanza per gli atleti e per la migliore diffusione dell'idea Paralimpica, con particolare riferimento alle seguenti tematiche: formazione, inserimento e ruolo dell'atleta nella società, anche dopo la cessazione dell'attività agonistica; sport di alta competizione e sua organizzazione; scienza dello sport e allenamento moderno; tutela della salute dell'atleta e tutela dell'atleta dai pericoli, anche potenziali, che ne possano pregiudicare la salute e l'integrità, anche con particolare riferimento alle problematiche relative al doping;

m) svolge ogni altra attività e iniziativa volta alla migliore rappresentanza e tutela degli atleti nelle organizzazioni sportive, nazionali e internazionali, e presso le autorità nazionali e internazionali, nonché presso gli enti culturali e di opinione e presso la stampa e i mass media.

Art. 3 – Composizione

Compongono la Commissione Nazionale Atleti, gli atleti eletti o designati, con metodo democratico, nell'ambito delle Federazioni Sportive /Discipline Sportive Paralimpiche, dagli atleti maggiorenni paralimpici in attività, con piena capacità di agire e regolarmente tesserati nella disciplina stessa (elettorato attivo).

Ogni Federazione / Disciplina Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP potrà esprimere un (uno) solo rappresentante atleta paralimpico designato a far parte della Commissione Nazionale Atleti.

Ogni nuova FSP/DSP riconosciuta dal CIP , avrà il diritto di eleggere o designare un proprio rappresentante in seno alla CNA.

Art. 4 – Requisiti e durata dell'incarico

Gli atleti componenti la Commissione Nazionale Atleti del CIP (**elettorato passivo**), eletti o designati dalle varie FSP/DSP riconosciute dal CIP, anche se non più in attività, devono aver partecipato entro gli otto anni precedenti la data della loro elezione o della loro designazione, ai Giochi Paralimpici, ovvero ai Campionati Mondiali o Europei, ovvero ai massimi livelli di competizione internazionale e nazionale delle varie discipline sportive riconosciute dal CIP e devono essere stati tesserati per almeno due anni al CIP o a una Federazione Sportiva Paralimpica o Disciplina Sportiva Paralimpica.

Devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti generali previsti dall'5 dello Statuto CIP:

- Essere in possesso della cittadinanza italiana ed essere maggiorenni;
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte degli Organi di Giustizia sportiva delle FSP e DSP, del CONI e di organismi nazionali e internazionali da questi riconosciuti, come previsto dall' art. 5 , punto 3 , comma C dello Statuto CIP.
- non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- non essere in controversie giudiziarie contro il CIP, le Entità riconosciute o contro altri organismi riconosciuti dal CIP stesso.

I componenti della Commissione Nazionale Atleti CIP restano in carica per l'intera durata del quadriennio Paralimpico e possono essere rinnovati per più mandati.

La mancanza iniziale o accertata dopo le elezioni, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti previsti dal precedente articolo, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 5 - Criteri per la Composizione della Commissione

Ogni Federazione Sportiva Paralimpica / Disciplina Sportiva Paralimpica riconosciuta solo dal CIP avrà come componente della Commissione Nazionale Atleti il consigliere atleta eletto negli Organi Centrali della federazione stessa, qualora i consiglieri atleti eletti di una FSP/DSP siano di numero superiore a uno, la FSP/DSP dovrà procedere ad eleggere o designare con metodo democratico un solo rappresentante Atleta paralimpico in seno alla Commissione Nazionale, in possesso dei requisiti previsti all'art. 4 del presente regolamento.

Il componente della Commissione Nazionale Atleti in rappresentanza delle Federazioni Sportive Paralimpiche / Discipline Sportive Paralimpiche riconosciute anche dal CONI, sarà individuato tra gli atleti eletti negli Organi Centrali delle stesse, purchè sia un atleta paralimpico.

Qualora non vi fosse un atleta paralimpico negli Organi Centrali, le stesse dovranno procedere ad eleggere o designare con metodo democratico, ai sensi del precedente art. 3, un rappresentante Atleta paralimpico in seno alla Commissione Nazionale, in possesso dei requisiti previsti all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 6 - Funzionamento della Commissione Nazionale Atleti

La Commissione Nazionale Atleti CIP si riunisce di diritto una volta all'anno.

E' convocata ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta e motivata la metà più uno dei componenti la Commissione medesima o la metà più uno dei componenti il Comitato Esecutivo. In ogni caso la Commissione non potrà essere convocata più di due volte nel corso di ciascun anno.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima della riunione a tutti i componenti.

La riunione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno (in seconda convocazione la riunione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti). Le deliberazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano o per appello nominale. Ogni atleta potrà essere portatore al massimo di tre deleghe.

Qualora per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica uno o più dei componenti della Commissione Nazionale Atleti CIP, la Federazione Sportiva Paralimpica o la Disciplina Sportiva Paralimpica di provenienza del/dei componente/i cessati dalla carica provvede senza indugio a sostituirlo eleggendo o designando un rappresentante secondo i criteri previsti dall' art. 5 del presente Regolamento.

Art. 7 - Organi della Commissione Nazionale Atleti

Sono organi della Commissione Nazionale Atleti CIP:

- il Comitato Esecutivo
- il Presidente

Art. 8 - Composizione del Comitato Esecutivo della CNA CIP

Il Comitato Esecutivo è composto dagli atleti eletti in Consiglio Nazionale CIP come previsto dagli artt. 6 e 33 dello Statuto CIP.

Sono membri di diritto del Comitato Esecutivo gli eventuali componenti italiani del Consiglio degli Atleti IPC e delle altre Commissioni Atleti degli organismi internazionali riconosciuti.

Il Presidente inoltre, acquisito il parere del Comitato Esecutivo come composto ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, potrà nominare in qualità di membro del Comitato Esecutivo 1 atleta a rappresentanza di tutte le categorie di sport non ancora presenti nell'ambito dell'esecutivo stesso, ed invitare alle riunioni del Comitato stesso un rappresentante dei tecnici individuato tra quelli eletti in rappresentanza all'interno del Consiglio Nazionale.

Art. 9 - Presidente della Commissione Nazionale Atleti

Il Presidente della Commissione Nazionale Atleti CIP è eletto dal Comitato Esecutivo tra i suoi membri con la maggioranza semplice dei membri medesimi. Il Presidente della Commissione Nazionale Atleti CIP presiede la Commissione e il Comitato Esecutivo e promuove, dirige e controlla l'attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni della Commissione Nazionale e del Comitato Esecutivo, nell'ambito delle competenze stabilite dall'articolo 2 del presente Regolamento. Esercita le altre funzioni e gli altri compiti stabiliti dal presente Regolamento.

In caso di impedimento viene sostituito dal Vicepresidente. Il Comitato Esecutivo elegge tra i suoi membri come sopra individuati il Vicepresidente con la maggioranza semplice dei membri medesimi.

Art. 10 - Compiti del Comitato Esecutivo

Sono compiti del Comitato:

- attuare le linee programmatiche approvate dalla Commissione;
- individuare gli strumenti per la realizzazione dei fini istituzionali;
- promuovere e procedere nell'attuazione delle competenze stabilite nell'articolo 2 del presente Regolamento;
- predisporre le eventuali modifiche al presente Regolamento da sottoporre all'approvazione dei competenti organi del CIP.

Il Comitato Esecutivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne venga avanzata richiesta scritta e motivata da almeno la metà più uno dei suoi membri. La convocazione del Comitato Esecutivo è atto rimesso al Presidente. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, almeno sette giorni prima della riunione a tutti i componenti.

La riunione è validamente costituita con la presenza del Presidente e di almeno due componenti ivi incluso il Presidente. Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 11 - Spese di segreteria e di funzionamento della Commissione Nazionale e del Comitato Esecutivo

La Commissione Nazionale e il Comitato Esecutivo sono supportati da personale posto a disposizione dal CIP, che ne sopporta le spese. Il CIP sopporta del pari le altre spese di funzionamento della Commissione Nazionale Atleti, del Comitato Esecutivo e della Presidenza, provvedendo inoltre al rimborso delle spese, eventualmente, anticipate dai membri della Commissione Nazionale e del Comitato Esecutivo per la partecipazione alle relative riunioni, attraverso l'assegnazione di uno specifico budget annuale.

La Commissione Nazionale, il Comitato Esecutivo e il Presidente possono essere affiancati nello svolgimento delle loro funzioni da collaboratori e consulenti esterni, a spese del CIP previa sua autorizzazione, nei limiti del budget annuale posto dal CIP a disposizione della Commissione Nazionale Atleti.

Art. 1 - Costituzione e definizione.....	pag. 1
Art. 2 - Competenze.....	pag. 1
Art. 3 - Composizione.....	pag. 2
Art. 4 - Requisiti di eleggibilità.....	pag. 2
Art. 5 Criteri per la Composizione della Commissione	pag. 3
Art. 6 - Funzionamento della Commissione Nazionale Atleti.....	pag. 3
Art. 7 - Organi della Commissione Nazionale Atleti.....	pag. 3
Art. 8- Composizione del Comitato Esecutivo CIP.....	pag. 3
Art. 9 - Presidente della Commissione Nazionale Atleti.....	pag. 4
Art. 10 - Compiti del Comitato Esecutivo.....	pag. 4
Art.11 - Spese di segreteria e di funzionamento della Commissione Nazionale e del Comitato Esecutivo	pag. 4